

Legge regionale 15 settembre 1997 n. 35

Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.

Art. 1 - Presentazione candidatura a Sindaco e a consigliere comunale.

Art. 1-bis

Art. 2 - Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

Art. 2-bis - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

Art. 2-ter - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

Art. 3 - Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art. 4 - Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

4-bis - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.

Art. 4-ter - Elezione del consiglio circoscrizionale.

Art. 5 - Presentazione candidature a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale.

Art. 6 - Elezione del Presidente della Provincia regionale.

Art. 6-bis

Art. 7 - Elezione del Consiglio provinciale.

Art. 8 - Nomina delle Giunte.

Art. 9 - Determinazione del numero dei componenti le Giunte delle Province regionali.

Art. 10 - Mozione di sfiducia.

Art. 11 - Cessazione dalle cariche.

Art. 11-bis - Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

Art. 12 - Predisposizione dei modelli di schede di votazione.

Art. 13 - Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione.

Art. 14 - Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale.

Art. 15 - Modifiche ed integrazioni di norme.

Art. 16 - Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali.

Art. 17

Art. 18 - Norma transitoria.

Art. 19

L.R. 15 settembre 1997, n. 35 ⁽¹⁾.

Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.

(giurisprudenza)

Art. 1

Presentazione candidatura a Sindaco e a consigliere comunale.

1. L'*articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, è sostituito dal seguente:

... ⁽²⁾.

(2) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

Art. 1-bis ⁽³⁾

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.

(3) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

(giurisprudenza)

Art. 2

Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

1. Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽⁴⁾.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio ⁽⁵⁾.

5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che è collegata al candidato sindaco che

ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5 ⁽⁶⁾.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

(5) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Alla lista collegata al Sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al Sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al Sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al Sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.».

(6) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

Art. 2-bis

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti ⁽⁷⁾.

1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.

(7) Articolo aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lettera a)*, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge).

Art. 2-ter

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti ⁽⁶⁾.

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate

successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

(giurisprudenza)

Art. 3

Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽⁹⁾.

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale ⁽¹⁰⁾.

2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle

liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽¹¹⁾.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

(9) Rubrica così modificata per effetto di quanto disposto dall'*art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge).

(10) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge).

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della

lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

(giurisprudenza)

Art. 4

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

⁽¹²⁾.

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.

3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ⁽¹³⁾.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Sindaco eletto al primo turno nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi ⁽¹⁴⁾.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(12) Rubrica così modificata per effetto di quanto disposto dall'*art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

(13) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

(14) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 6, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*.

4-bis

Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale ⁽¹⁵⁾.

1. Il presidente del consigliocircoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della

lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

(15) Articolo aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

Art. 4-ter

Elezione del consiglio circoscrizionale ⁽¹⁶⁾.

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.
2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.
3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

(16) Articolo aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

Art. 5

Presentazione candidature a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale.

1. L'*articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, è sostituito dal seguente:

... ⁽¹⁷⁾.

2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8.

(17) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

Art. 6

Elezione del Presidente della Provincia regionale.

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale.

2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽¹⁸⁾.

3. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della Provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate ⁽¹⁹⁾.

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. La scheda per l'elezione del Presidente della Provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

(19) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 8 maggio 1998, n. 6*.

Art. 6-bis ⁽²⁰⁾

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.

(20) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge).

(giurisprudenza)

Art. 7 *Elezione del Consiglio provinciale.*

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla *legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della Provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

4-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ⁽²¹⁾.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti ⁽²²⁾.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista ⁽²³⁾.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi ⁽²⁴⁾.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'*articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14* e successive modifiche ed integrazioni ⁽²⁵⁾.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.*

(22) Il presente comma, già modificato dall'*art. 2, L.R. 8 maggio 1998, n. 6*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente della Provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla Provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.».

(23) Il presente comma, già modificato dall'*art. 2, L.R. 8 maggio 1998, n. 6*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate.».

(24) Il presente comma, già modificato dall'*art. 2, L.R. 8 maggio 1998, n. 6*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge). Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, nella versione precedente (di seguito riportata), vedi l'*art. 6* della suddetta *L.R. n. 6/2011*. Il testo di detta versione era così formulato: «7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al Presidente della Provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste.».

(25) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'*articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14* e successive modifiche e integrazioni.».

Art. 8
Nomina delle Giunte.

1. Il comma 1 dell'*articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, è sostituito dal seguente:

... ⁽²⁶⁾.

2. Il comma 1 dell'*articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, così come modificato dall'*articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, è sostituito dal seguente:

... ⁽²⁷⁾.

(26) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(27) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*.

Art. 9
Determinazione del numero dei componenti le Giunte delle Province regionali.

[1. Il comma 2 dell'*articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142* ⁽²⁸⁾, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, va interpretato nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le Giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si procede con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari che, comunque, non può essere superiore a 10] ⁽²⁹⁾.

(28) La *L. 8 giugno 1990, n. 142* è stata abrogata dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. L'*art. 275* dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni di detta legge, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto *D.Lgs. n. 267/2000*. Le analoghe norme contenute nell'*art. 33 della citata legge n. 142/1990* sono confluite nell'*art. 47, D.Lgs. n. 267/2000* soprarichiamato. Poiché però la Regione Sicilia ha continuato ad apportare modifiche direttamente al suddetto *art. 33* (da ultimo lo stesso articolo è stato sostituito dall'*art. 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*, il cui *art. 2* ha abrogato il presente articolo), per tale Regione, si ritiene, continui a rimanere in vigore la *L. 8 giugno 1990, n. 142*, come modificata da leggi regionali dalla stessa emanate, intervenute successivamente.

(29) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*, con la decorrenza indicata al comma 4 del medesimo articolo.

(giurisprudenza)

Art. 10

Mozione di sfiducia ⁽³⁰⁾.

1. Il sindaco, il presidente della Provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da due terzi dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati ⁽³¹⁾.

1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo ⁽³²⁾.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune o della Provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune o della Provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35 ⁽³³⁾.

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era il seguente: «Art. 10. Mozione di sfiducia. 1. Il voto del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Sindaco, del Presidente della Provincia o delle rispettive Giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e le rispettive Giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il Consiglio; nei Comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 4.».

(31) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

(33) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 febbraio 2001, n. 8.

(giurisprudenza)

Art. 11

Cessazione dalle cariche.

1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della Provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della Provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile ⁽³⁴⁾.

2. La cessazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale ⁽³⁵⁾.

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

(34) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25*. Il testo originario era il seguente: «1. La cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli.».

(35) Per un'interpretazione autentica del presente comma, si veda l'*art. 4 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

Art. 11-bis

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale ⁽³⁶⁾.

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

(36) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6* (vedi anche, per l'adeguamento degli statuti dei comuni e delle province alle disposizioni di cui al presente articolo, il comma 2 dello stesso articolo).

Art. 12

Predisposizione dei modelli di schede di votazione.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132*.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore ⁽³⁷⁾.

(37) Si veda, in argomento, il *Dec.Ass. 28 aprile 1998*, avente ad oggetto: "Sostituzione dei modelli delle schede di votazione per l'elezione dei Presidenti delle Province regionali e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali".

Art. 13

Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione.

1. Il comma 3 dell'*articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, ed il comma 3 dell'*articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26* sono sostituiti dal seguente:

... ⁽³⁸⁾.

(38) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7* e dell'*art. 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

Art. 14

Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale.

1. Nella presentazione delle liste dei Consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

Art. 15

Modifiche ed integrazioni di norme.

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" è soppressa;

b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'*articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197*";

c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "o le cassette o scatole";

d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. È altresì abrogato il punto 2 del comma 9, come sostituito dall'*articolo 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*;

e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole:

"nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;

g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta";

h) all'articolo 38, come modificato dall'*articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, i commi 1 e 2 sono abrogati;

i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati".

2. Gli *articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, sono abrogati.

3. Al comma 12 dell'*articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, come sostituito dall'*articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, l'inciso: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" è soppresso.

4. Alla *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: "Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'*articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come recepito dalla *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*";

c) al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" è soppresso;

d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.

5. Alla *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;

b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o" sono soppresse;

c) gli articoli 3⁽³⁹⁾, 8 e 9 sono abrogati.

d) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "alla segreteria della Provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo"⁽⁴⁰⁾;

e) al comma 7 dell'articolo 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al Presidente della Provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto"⁽⁴¹⁾;

f) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato⁽⁴²⁾.

6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

(39) Il legislatore non ha considerato che l'*art. 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, era già stato interamente sostituito con l'*art. 5, comma 1, della presente legge*, onde la incongruenza della disposta abrogazione che, evidentemente, andrebbe riferita al precedente testo.

(40) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(41) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(42) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali.

1. [Dopo il secondo capoverso dell'*articolo 26 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*, come modificato dall'*articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9*, è aggiunto il seguente comma:

...]⁽⁴³⁾.

2. Alla fine dell'*articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*, è aggiunto il seguente comma:

...⁽⁴⁴⁾.

3. Alla fine dell'*articolo 10 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana*, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

...⁽⁴⁵⁾.

(43) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 26 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*. Successivamente il presente comma e conseguentemente il comma aggiunto nell'*art. 26, L.R. 20 marzo 1951, n. 29*, è stato soppresso dall'*art. 56, comma 24, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*.

(44) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*.

(45) Si veda il testo aggiornato dell'*art. del Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3*.

Art. 17

1. Il termine di cui al secondo comma dell'*articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Norma transitoria.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun Comune e ciascuna Provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.

2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
